

Addì, 12 gennaio 2012 in Milano

tra

l'Assolombarda, rappresentata dal Consigliere Incaricato per le Relazioni Industriali e gli Affari Sociali Gian Francesco Imperiali, dal Direttore Generale, Antonio Colombo e dal Direttore del Settore Sindacale e Sociale, Massimo Bottelli

e

la C.G.I.L. di Milano, rappresentata da Onorio Rosati e Ivana Brunato

la C.I.S.L. di Milano, rappresentata da Danilo Galvagni e Renato Zambelli

e la U.I.L. Milano e Lombardia, rappresentata da Claudio Negro

considerato che

- Regione Lombardia e Ministero del Lavoro hanno stipulato il 3 novembre 2004 un Protocollo d'intesa per l'attivazione di percorsi sperimentali di alta formazione relativi all'art. 50 del D.lgs. n. 276/03;
- Regione Lombardia ha emanato in data 16.2.2005 una delibera con oggetto "Apprendistato - Approvazione delle Linee di indirizzo per la sperimentazione dell'art. 50 d.lgs.10 settembre 2003 n. 276 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione";
- Regione Lombardia, in attuazione del Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e alle Linee di Indirizzo sopra citate, ha emanato:
 - il 21 luglio 2005 il Dispositivo Regionale "Sperimentazione percorsi di alta formazione in apprendistato";
 - il 23 novembre 2006 il nuovo Dispositivo Regionale "Sperimentazione percorsi di alta formazione in apprendistato" relativo alla seconda fase;
 - il 14 ottobre 2010 l'avviso "Sperimentazione di master e dottorati di ricerca rivolti ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 276/03 - Periodo 2010-2013";
- le Parti Sociali hanno convenuto con la Regione Lombardia le Linee guida e i Dispositivi Regionali sopra richiamati nell'ambito di un apposito Comitato regionale con funzione d'indirizzo nell'attuazione del programma di lavoro e di supporto alle attività di monitoraggio previste;
- la sperimentazione relativa alle prime due fasi si è positivamente conclusa e, in particolare, si sono realizzati nove progetti di master di 1° livello ("Master in Gestione aziendale" presentato da Politecnico di Milano e Consorzio MIP, "Master in Architetture software service-oriented in Java e.NET" presentato da Politecnico di Milano e Consorzio Cefriel, "Master Universitario in "Risorse Umane e Organizzazione" presentato da Università Cattolica e Istud);



ASSOLOMBARDA

- la sperimentazione relativa al periodo 2010-2013 è attualmente in corso e ha visto finora l'approvazione di due progetti di master di 1° livello ("Master in Gestione aziendale" presentato da Consorzio MIP - Politecnico di Milano e "Sistemi Centralizzati per il Cloud Computing" presentato da Consorzio Cefriel);
- in data 25 ottobre 2011 è entrato in vigore il d.lgs. 14 settembre 2011 n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, delle legge 24 dicembre 2007, n.247" che ha disciplinato all'articolo 5 l'apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- Regione Lombardia e sistema universitario lombardo hanno siglato, in data 18 ottobre 2011, un accordo di collaborazione per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato per l'alta formazione ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 167/2011, al fine di consentire il conseguimento dei titoli di laurea e laurea magistrale attraverso tale tipologia contrattuale;

valutato inoltre che

- la realizzazione delle sperimentazioni prevede la stipula di specifici accordi tra le Parti Sociali per il completamento del quadro regolatorio ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011- TU dell'Apprendistato;
- Assolombarda e CGIL, CISL, UIL hanno maturato significative esperienze di lavoro comuni sui temi della formazione;
- la sperimentazione in materia di apprendistato in alta formazione costituisce un ambito nel quale sviluppare ulteriormente tali esperienze delineando altresì percorsi utili a un inserimento dei giovani ad alta qualificazione nel mercato del lavoro;
- Assolombarda e CGIL, CISL, UIL hanno raggiunto in data 2 dicembre 2005, in data 24 ottobre 2006, in data 14 febbraio 2007, in data 24 settembre 2009, accordi relativi all'avvio dei percorsi sopra richiamati;

valutata infine

- la condivisa opportunità di proseguire, a valle della stipula del presente Accordo, il comune percorso sui temi del lavoro giovanile e dei raccordi scuola-lavoro, alla luce di quanto previsto nell'Accordo Assolombarda - Cgil, Cisl, Uil del 5 luglio 2010 al fine di promuovere percorsi che favoriscano l'inserimento lavorativo dei giovani

si conviene di

- proseguire le sperimentazioni in materia di apprendistato in alta formazione anche riferite a percorsi per il conseguimento dei titoli di laurea e di laurea magistrale, secondo quanto previsto nell'accordo di collaborazione stipulato tra Regione Lombardia e sistema universitario lombardo;

2



ASSOLOMBARDA

- applicare, nell'ambito di tali sperimentazioni, la regolamentazione di apprendistato di alta formazione nei termini già definiti con l'Accordo Assolombarda - CGIL, CISL, UIL del 2 dicembre 2005, riconfermati con gli Accordi sopra citati e qui di seguito richiamati:
 - percorsi formativi, piani formativi individuali, tutor e monitoraggio saranno regolati in base a quanto previsto dalle indicazioni regionali;
 - la capacità formativa dell'azienda, dichiarata formalmente dall'azienda stessa, deve riguardare caratteristiche proprie dell'azienda dichiarante e si realizza:
 - a) qualora la formazione teorica venga effettuata in azienda, nella disponibilità di locali idonei alla realizzazione di interventi di formazione teorica, intendendosi per tali i locali distinti da quelli di produzione che potranno essere reperiti dall'azienda anche all'esterno della stessa;
 - b) nella presenza in azienda, ivi comprese quelle appartenenti al medesimo gruppo, di risorse umane in grado di trasferire competenze e/o nel trasferimento di competenze a opera diretta del datore di lavoro. In particolare si ritengono in grado di trasferire competenze i lavoratori che posseggono un livello di inquadramento pari o superiore a quello alla cui acquisizione è finalizzato il contratto di apprendistato considerato nell'ambito della dichiarazione medesima;
 - c) nella presenza di un tutor in possesso dei requisiti già previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro del 28 febbraio 2000;
 - profili professionali. Il riferimento per l'individuazione del profilo professionale in uscita dal contratto di apprendistato è rappresentato dalla contrattazione collettiva applicata dall'impresa;
 - durata. La durata massima del contratto sarà determinata in base alla tipologia del titolo di studio da conseguire, come di seguito specificato:
 - 36 mesi per il conseguimento del titolo di laurea triennale;
 - 24 mesi per il conseguimento del titolo di laurea magistrale;
 - 30 mesi per il conseguimento del titolo di master di primo o secondo livello
 - 48 mesi per il conseguimento del dottorato di ricerca.
 - Inquadramento. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 167/2011, durante il contratto di apprendistato inquadramento e retribuzione contrattuale, seguiranno le seguenti scansioni:
 - per il conseguimento del titolo di laurea triennale:
 - primi 14 mesi: due livelli sotto quello di destinazione finale
 - secondi 12 mesi: un livello sotto quello di destinazione finale
 - ultimi 10 mesi: retribuzione per il livello di destinazione finale.
 - per il conseguimento del titolo di laurea magistrale:
 - primi 10 mesi: due livelli sotto quello di destinazione finale
 - secondi 8 mesi: un livello sotto quello di destinazione finale
 - ultimi 6 mesi: retribuzione prevista per il livello di destinazione finale.
 - per il conseguimento del titolo di master e di dottorato di ricerca:
 - primi 12 mesi: due livelli sotto quello di destinazione finale
 - secondi 12 mesi: un livello sotto quello di destinazione finale
 - restante periodo: retribuzione prevista per il livello di destinazione finale



ASSOLOMBARDA

In caso di contratti di durata inferiore ai massimali di cui sopra, le scansioni indicate saranno proporzionalmente rimodulate.

- regolamentare la procedura di adesione da parte dell'impresa all'offerta formativa, di cui alle indicazioni regionali, attraverso l'attribuzione di una specifica competenza alla Commissione tecnica paritetica, costituita in base all'accordo Assolombarda - CGIL, CISL, UIL 18 dicembre 2002, che ha il compito di:
 - esaminare i progetti formativi predisposti dalle imprese;
 - acquisire gli elementi quantitativi circa le sperimentazioni;
 - monitorarne l'andamento al fine di capitalizzare i risultati raggiunti e favorire, nel rapporto con Regione Lombardia, la graduale messa a regime del sistema.

Le parti si danno, altresì, conclusivamente atto che in ogni caso sono fatte salve le regolamentazioni che interverranno, sulla medesima materia, nell'ambito della contrattazione collettiva di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Assolombarda

p. C.G.I.L.

p. C.I.S.L.

p. U.I.L.